

**impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri
- in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 12/06/2014**

Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 12/06/2014

Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni - al riguardo - dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità, che escludono per la S.C. ogni potere di valutazione delle prove. (Nella specie il giudice del rinvio, poiché era stata accertata con efficacia di giudicato - stante il rigetto, in sede di legittimità, del relativo motivo di ricorso - l'esistenza del nesso causale tra l'omessa esecuzione di un parto cesareo ed i danni subiti dal nascituro, aveva anche ritenuto di trarre indicazioni dalla sentenza rescindente per stabilire se la struttura sanitaria avesse adempiuto all'onere di provare l'assenza di colpa dalla propria prestazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13358 del 12/06/2014